REGOLAMENTO (CEE) N. 3886/88 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 1368/88 per quanto riguarda la determinazione delle condizioni d'ammissione in taluni codici NC di taluni animali vivi della specie bovina domestica e di talune carni della specie bovina, provenienti dalla Iugoslavia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3174/88 (2), in particolare l'articolo 11,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1368/88 della Commissione (3) ha determinato le condizioni d'ammissione nei codici NC previsti nell'allegato E del protocollo aggiuntivo all'accordo di cooperazione fra la Comunità europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia che stabilisce un nuovo regime commerciale di taluni animali vivi della specie bovina domestica e di talune carni della specie bovina;

considerando che il protocollo aggiuntivo all'accordo di cooperazione fra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia che stabilisce un nuovo regime commerciale, approvato con decisione 87/605/CEE del Consiglio (4), prevede all'allegato E, fra l'altro, i quarti detti compensati, freschi o refrigerati, aventi un peso uguale o superiore a 90 kg e inferiore o uguale a 150 kg; che al momento dell'adozione del regolamento (CEE) n. 1368/88, detti quarti rientravano nei codici NC 0201 20 11 e 0201 20 19; che la nomenclatura combinata è modifica a decorrere dal 1° gennaio 1989 in modo tale che i quarti sopraindicati sono compresi unicamente nel codice NC 0201 20 29; che, dunque, occorre sostituire, nel regolamento (CEE) n. 1368/88, il riferimento ai due codici NC anteriori soppressi mediante il riferimento al nuovo codice NC 0201 20 29;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1368/88 i codici NC « ex 0201 20 11 e ex 0201 20 19 » sono sostituiti dal codice NC « ex 0201 20 29 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 1988.

Per la Commissione
COCKFIELD
Vicepresidente

(1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.
(2) GU n. L 298 del 31. 10. 1988, pag. 1.
(3) GU n. L 126 del 20. 5. 1988, pag. 26.
(4) GU n. L 389 del 31. 12. 1987, pag. 72.